



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 85

della Giunta comunale

OGGETTO: Autorizzazione ai fini patrimoniali al signor Tomio Angelo per la realizzazione di un appostamento fisso per l'esercizio dell'attività venatoria Loc. Armentera C.C. Borgo Valsugana.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **ventotto** del mese di **luglio**, alle ore 20.40, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Minati Marco - Vicesindaco
3. Brendolise Silvia - Assessore
4. Lira Manuel - Assessore
5. Mengon Erika - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Autorizzazione ai fini patrimoniali al signor Tomio Angelo per la realizzazione di un appostamento fisso per l'esercizio dell'attività venatoria Loc. Armentera C.C. Borgo Valsugana.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge Provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia", all'articolo 24 prevede che l'attività venatoria possa essere esercitata con l'ausilio di appostamenti fissi e temporanei;
- l'art. 27 (Appostamenti fissi e temporanei) comma 5 della citata L.P. 24/1991 dispone che per la realizzazione di appostamenti fissi sono necessari i consensi sia del proprietario che del conduttore del fondo, fatte comunque salve le altre autorizzazioni o concessioni;
- il comma 5 *bis* del citato articolo 27, stabilisce che l'allestimento degli appostamenti fissi è subordinato a preventiva denuncia al comune territorialmente competente ed è ammesso in coerenza con i criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Provinciale, su proposta del Servizio Faunistico di concerto con il Servizio competente in materia urbanistica e tutela del paesaggio;
- la circolare esplicativa del Servizio Foreste, Caccia e Pesca di data 11 ottobre 1994, prot. n. 15203/C44/5, in riferimento al citato articolo 27, chiarisce la qualificazione dei capanni o appostamenti di caccia "fissi o temporanei" data dalla legge provinciale che disciplina l'attività venatoria;
- il Servizio Faunistico, di concerto con il Servizio Urbanistica, e con il coinvolgimento del Servizio Foreste, ha provveduto a formulare una proposta di criteri generali per l'allestimento degli appostamenti fissi, che la Giunta provinciale ha adottato con deliberazione n. 2844 di data 23 ottobre 2003;
- in base alla deliberazione suddetta la denuncia deve essere presentata da soggetto in possesso di regolare licenza di caccia o dal titolare della gestione della Sezione comunale cacciatori e ad essa devono essere allegati idonea planimetria che ne definisca la localizzazione, i consensi del proprietario e del conduttore del fondo e la tipologia del manufatto;
- con delibera della Giunta provinciale n. 1472 dd. 10.08.2018 sono stati approvati i "Nuovi criteri generali per la realizzazione degli appostamenti fissi di caccia, ai sensi dell'articolo 27, comma 5 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e al fine dell'esonero dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera d) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio)";

Rilevato che in data 09/07/2025 è pervenuta a protocollo comunale n. 3393/A da parte del Signor Tomio Angelo, la richiesta di autorizzazione ai fini patrimoniali per la realizzazione di un appostamento fisso per la caccia agli ungulati in Loc. Armentera nel Comune Catastale di Borgo Valsugana, sulla p.f. 4479/2 di proprietà del Comune di Castelnuovo.

Appurato che il Signor Tomio Angelo è in possesso di regolare licenza di caccia n. 561299-P, rilasciata dalla Questura di Trento il 16/08/2022 ed è titolare della gestione della Riserva Comunale cacciatori di Borgo Valsugana.

Vista la dichiarazione del sopralluogo effettuato dal custode forestale Sartori Matteo, assunta al prot. comunale n. 3729/A dd 28.07.2025, con la quale si identifica la posizione geografica della postazione;

Considerato che la particella p.f. 4479/2 in C.C. Borgo Valsugana, risulta iscritta al Libro Fondiario alla P.T. 3691 II del Comune di Borgo, con il vincolo di "terre di uso civico", soggette alla legge 16 giugno 1927 n. 1766;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 78 "Attività edilizia libera", comma 2 lett. h) della L.P. 04.08.2015, n. 15, "Legge provinciale per il governo del territorio", non è richiesto alcun titolo abilitativo per la realizzazione di appostamenti di caccia disciplinati dalle disposizioni provinciali vigenti in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio della caccia;
- ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera d) della medesima legge, tali strutture, per non essere soggette ad autorizzazione paesaggistica, devono essere realizzate in conformità ai criteri e alle tipologie approvati dalla Sottocommissione della Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP).

Precisato altresì che:

- con circolare del 26 gennaio 2004 – prot. n. 1718/D.16, con riferimento alla nota del Servizio Faunistico, il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento ha evidenziato, in fase di rilascio da parte dell'amministrazione competente del consenso all'installazione degli appostamenti fissi per l'esercizio della caccia, che deve essere tenuto conto dell'eventuale presenza del vincolo di uso civico sul fondo interessato. In tale caso, ai sensi della vigente normativa provinciale in materia (ex articoli 12 e 14 della Legge Provinciale n. 5/2002) si rende necessario sospendere, previa autorizzazione del medesimo servizio, l'esercizio del predetto diritto sul sedime degli appostamenti fissi realizzati a terra. Al riguardo veniva precisato il principio dell'onerosità ed il limite temporale di 9 anni stabilito dall'art. 21 del regolamento di esecuzione della medesima legge provinciale;
- con integrazione di data 12 marzo 2004 – Prot. n. 3872/04-D.16 il Servizio Autonomie Locali forniva ulteriori chiarimenti, a seguito delle prime indicazioni, in relazione ai casi di fondi gravati dal vincolo di uso civico ed interessati dall'installazione degli appostamenti fissi di caccia, rammentando fra l'altro che ai sensi dell'ex art. 21, comma 5 del regolamento di esecuzione della Legge Provinciale n. 5/2002, per la concessione in uso a terzi di un bene di uso civico, non è richiesta la preventiva autorizzazione della Provincia, purché l'utilizzazione sia conforme alla destinazione economica del bene e purché ai concessionari non sia riconosciuta la facoltà di escludere o limitare il godimento del bene da parte degli aventi diritto;
- in merito al principio dell'onerosità, è stata peraltro mantenuta la disposizione (art. 17 del regolamento di esecuzione della L.P. n. 6/2005) che il corrispettivo può consistere anche in prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria o di miglioria dei beni stessi o comunque del patrimonio di uso civico in generale;

Evidenziato peraltro che l'allestimento degli appostamenti di caccia in parola è compatibile in ogni caso con l'esercizio dell'uso civico, è conforme alla destinazione economica dei beni e non esclude o limita il godimento del bene di uso civico da parte degli aventi diritto;

Ritenuto di accogliere la suddetta richiesta precisando che:

- l'autorizzare all'occupazione in argomento è a titolo gratuito, in quanto l'utilizzo delle postazioni è volto all'attività di controllo per il contenimento dell'impatto delle popolazioni di ungulati, dove queste sono presenti in maniera consolidata, al di sotto di una soglia compatibile con il normale svolgimento delle attività agricole e con la tutela delle altre componenti dell'ecosistema;
- L'assunzione di responsabilità da parte del concessionario verso terzi per danni a persone o cose che dovessero verificarsi dalla costruzione dell'appostamento, sollevando il Comune di Castelnuovo, proprietario del fondo, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa alla costruzione ed uso del medesimo. Il Servizio Tecnico e l'autorità forestale potranno a tale proposito impartire prescrizioni ai fini della tutela della sicurezza e corretto utilizzo dei manufatti;
- impegno nella realizzazione e nel mantenimento dell'appostamento, a non escludere o limitare il godimento del bene gravato da uso civico;
- rimessa in pristino del luogo all'atto di abbandono, per qualsiasi ragione, dell'appostamento;

- il titolare dell'appostamento fisso di caccia deve comunicare all'Amministrazione la cessazione e l'avvenuta demolizione del manufatto;
- il titolare dell'appostamento fisso di caccia deve avere cura di mantenere la pulizia e il decoro dell'area circostante l'appostamento garantendo nel contempo il godimento del territorio in sicurezza da parte di tutta la popolazione;

Visto l'art. 27 della L.P. 9 dicembre 1991, nr. 24 e ss. mm. ed integrazioni;

Vista la L.P. 14.06.2005, n. 6 recante la nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico e il relativo regolamento di attuazione;

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 26 di data 23.12.2024, con la quale si approvava il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027, la nota integrativa e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025 – 2027;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 114 di data 23.12.2024, con la quale sono stati approvati gli atti programmatici d'indirizzo (PEG) per la gestione del bilancio di previsione 2025- 2027, assegnando le risorse ai Funzionari Responsabili dei Servizi;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.12.2017 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e s.m.;

Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:

- dal responsabile del servizio tecnico - settore lavori pubblici e patrimonio in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile di cui all'art. agli artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 in quanto non comporta impegni di spesa o diminuzioni di entrate;

Visto lo Statuto comunale;

Accertata la propria competenza;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di concedere al Sig. Tomio Angelo , per quanto in premessa esposto, l'autorizzazione ai fini patrimoniali, salvo diritti di terzi intavolati, alla realizzazione di un appostamento fisso per la caccia agli ungulati con tipologia come alla lettera A, come definiti dall'art. 27 comma 1 della L.P. 24/1991, sulla p.f. 4479/2 in località Armentera nel C.C. Borgo Valsugana di proprietà del Comune di Castelnuovo come indicato nella richiesta assunta agli atti del protocollo comunale n. 3393/A dd 09/10/2025;
- 2) di precisare che:

- l'autorizzare all'occupazione in argomento è a titolo gratuito, in quanto l'utilizzo delle postazioni è volto all'attività di controllo per il contenimento dell'impatto delle popolazioni di ungulati, dove queste sono presenti in maniera consolidata, al di sotto di una soglia compatibile con il normale svolgimento delle attività agricole e con la tutela delle altre componenti dell'ecosistema;
 - L'assunzione di responsabilità da parte del concessionario verso terzi per danni a persone o cose che dovessero verificarsi dalla costruzione dell'appostamento, sollevando il Comune di Castelnuovo, proprietario del fondo, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa alla costruzione ed uso del medesimo. Il Servizio Tecnico e l'autorità forestale potranno a tale proposito impartire prescrizioni ai fini della tutela della sicurezza e corretto utilizzo dei manufatti;
 - impegno nella realizzazione e nel mantenimento dell'appostamento, a non escludere o limitare il godimento del bene gravato da uso civico;
 - rimessa in pristino del luogo all'atto di abbandono, per qualsiasi ragione, dell'appostamento;
 - il titolare dell'appostamento fisso di caccia deve comunicare all'Amministrazione e alla Stazione Forestale la cessazione e l'avvenuta demolizione del manufatto;
 - il titolare dell'appostamento fisso di caccia deve avere cura di mantenere la pulizia e il decoro dell'area circostante l'appostamento garantendo nel contempo il godimento del territorio in sicurezza da parte di tutta la popolazione;
- 3) di dare atto che l'allestimento dell'appostamento di caccia, per la sua natura, non esclude o limita l'utilizzo dei beni di uso civico e quindi non è richiesta né la sospensione né la cessazione del vincolo di uso civico, né la variazione d'uso del bene previsti dalla L.P. 14.06.2005 n. 6;
 - 4) di dare atto che l'autorizzazione di cui al punto 1) è valida solo ai fini patrimoniali; sarà cura del sig. Tomio Angelo ad acquisire tutti i pareri ed autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente in materia;
 - 5) di comunicare il presente provvedimento al soggetto richiedente;
 - 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a bilancio comunale;
 - 7) di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.
 - 8) di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo la pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 183, terzo comma, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03 maggio 2018 nr. 02.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;*
- non è ammesso il ricorso sub c).*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).